

L'anno 2004 il giorno 9 del mese di dicembre in Roma, presso la sede dell'Agis in via di Villa Patrizi 10,

TRA

- l'Associazione nazionale teatri d'arte drammatica - ANTAD,
- l'Associazione nazionale teatro privato indipendente - ANTPI,
- la TEDARCO

E

- il SLC CGIL,
- il SAI SLC CGIL,
- la FISTEL CISL,
- il FAI FISTEL CISL,
- la UILCOM UIL,
- il Coordinamento attori UILCOM UIL

È stato stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli attori, i tecnici, i ballerini, gli orchestrali ed i coristi scritturati dai teatri stabili e dalle compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale, rivista e operetta.

Articolo 1 - Scrittura individuale

Per la scrittura ed il collocamento valgono le disposizioni emanate in materia dagli organi competenti, nonché quelle previste dal presente contratto.

Ai fini della migliore realizzazione degli spettacoli, i responsabili artistici delle compagnie e gli scritturati, sono tenuti a prestare, prima della stipulazione della scrittura, tutta la necessaria collaborazione per l'approfondimento dei problemi artistici di comune interesse.

Salvo l'esigenza di provvedere a sostituzioni improvvise, allo scritturato non possono essere attribuite mansioni diverse da quelle inerenti alla propria qualifica professionale.

Fatta salva l'osservanza degli accordi internazionali sulla libera circolazione dei lavoratori, e dei trattati contenenti clausole di reciprocità nella stessa materia, le imprese segnaleranno preventivamente alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori i casi in cui, per esigenze artistiche, culturali o genotipiche, intendessero effettuare scritture di lavoratori non italiani.

La scrittura deve avere carattere continuativo. E' tuttavia facoltà dell'impresa sospendere a tutti gli effetti il rapporto di lavoro, alternativamente, nel periodo natalizio o nel periodo pasquale, per una durata massima, rispettivamente di 10 e di 3 giorni. E' altresì facoltà dell'impresa sospendere a tutti gli effetti il rapporto di lavoro sia nel periodo natalizio che in quello pasquale, per una durata massima complessiva di 11 giorni.

Nei casi di cui al comma precedente l'impresa rimborserà le spese di viaggio sostenute dagli scritturati che percepiscono un compenso giornaliero non superiore, con decorrenza dal 1-1-2005, a Euro 108,00 per recarsi dalla città in cui viene sospesa l'attività recitativa alla città di residenza, e da questa alla città in cui si riunisce la compagnia per la ripresa dell'attività.

Il periodo di sospensione deve comprendere la festività di Natale e/o di Pasqua.

Il periodo di sospensione dovrà essere comunicato allo scritturato con un preavviso di 60 giorni rispetto alla data di inizio della sospensione stessa.

Qualora la previsione della sospensione natalizia e/o pasquale non fosse già contenuta nella scrittura individuale, l'impresa potrà comunque avvalersi della suddetta facoltà, comunicando il periodo di sospensione con un preavviso di 60 giorni. In tal caso peraltro i rapporti contrattuali con gli scritturati dovranno essere prorogati di un numero di giorni pari a quelli di effettiva sospensione.

NORME PARTICOLARI PER GLI ATTORI

L'impresa potrà richiedere il doppione all'attore solamente nel caso in cui l'organico di attori della compagnia sia almeno di 20 elementi, salvo che l'utilizzazione dei doppioni derivi da esigenze del testo.

Tale limitazione non si applica ai complessi di rivista.

Agli effetti della determinazione dell'organico minimo di cui sopra, vanno computati per i complessi di commedia musicale anche gli scritturati con la qualifica di ballerino.

NORME PARTICOLARI PER I BALLERINI, I PROFESSORI D'ORCHESTRA, ED I CORISTI

I ballerini, i professori d'orchestra ed i coristi, su richiesta dell'impresa, sono tenuti a sottoporsi ad audizione, prima della stipula della scrittura.

NORME PARTICOLARI PER I TECNICI

I teatri stabili di produzione, pubblici e privati, comunicheranno per iscritto al personale tecnico, un mese prima della scadenza del contratto, l'eventuale intenzione di scritturarlo nel corso della successiva stagione

teatrale. In tal caso il perfezionamento degli impegni contrattuali dovrà avvenire entro il 31 luglio.

Articolo 2 - Contenuto della scrittura individuale

La scrittura individuale dovrà risultare da apposito documento. In esso si indicherà, fra l'altro:

- la data di inizio e di termine della scrittura.

L'impresa potrà tuttavia fissare la data di inizio della scrittura con un comports massimo di 10 giorni. L'effettivo inizio della scrittura dovrà essere comunicato dall'impresa allo scritturato almeno 30 giorni prima della riunione della compagnia;

- l'ammontare del compenso stabilito.

La scrittura individuale dovrà essere redatta in 6 esemplari, uno dei quali verrà consegnato dall'impresa allo scritturato, che ne rilascerà ricevuta, al momento della stipulazione. Il contratto, a tutti gli effetti, si considererà perfezionato solamente dal momento della suddetta consegna.

Ai fini dell'applicazione del presente contratto, per durata della scrittura individuale si intende il periodo di effettivo impegno dello scritturato, compreso tra l'inizio delle prove e l'ultima rappresentazione degli spettacoli cui si riferisce la scrittura.

NORME PARTICOLARI PER GLI ATTORI, BALLERINI, PROFESSORI D'ORCHESTRA E CORISTI

L'impresa deve assegnare allo scritturato un doppio ruolo che questi sarà obbligato a preparare e a ricoprire in caso di forzata sostituzione. Per la preparazione del doppio ruolo saranno effettuate prove di assieme di tutta la compagnia.

Agli scritturati come sostituti e non rientranti nella distribuzione delle parti, verranno garantiti una adeguata preparazione con prove di assieme e l'inserimento saltuario nello spettacolo. In tal caso lo scritturato titolare del ruolo sarà comunque tenuto ad assicurare la sua presenza in teatro.

NORMA AGGIUNTIVA PER GLI ATTORI

Nel caso di spettacoli di prosa, la scrittura individuale dovrà indicare, su richiesta dell'attore, il ruolo od i ruoli che l'attore stesso è chiamato ad impersonare negli spettacoli. La richiesta e l'indicazione dei ruoli dovranno essere formulati non oltre l'atto di sottoscrizione della scrittura individuale.

Dichiarazione a verbale

Per l'ipotesi in cui il contratto individuale di scrittura preveda un diritto di opzione a favore dell'impresa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1331 c.c., le parti auspicano che il relativo esercizio avvenga entro il 30 giugno per le compagnie che iniziano l'attività entro il mese di dicembre ed entro il 15 luglio per le compagnie che iniziano l'attività successivamente.

Articolo 3 - Proroga della scrittura

Lo scritturato con un contratto di almeno 90 giorni di durata, è vincolato ad una sola proroga della scrittura per un massimo di due mesi qualora la relativa richiesta venga presentata dall'impresa almeno 45 giorni prima della scadenza originaria del contratto in caso di spettacolo già in programmazione, ed almeno 25 giorni prima in caso di spettacolo non ancora andato in scena.

Lo scritturato con un contratto di durata inferiore a 90 giorni, è vincolato ad una sola proroga della scrittura per un massimo di 1 mese, qualora la relativa richiesta venga presentata dall'impresa almeno 45 giorni prima della scadenza originaria del contratto in caso di spettacolo già in programmazione, ed almeno 25 giorni prima in caso di spettacolo non ancora andato in scena.

Articolo 4 - Audizioni

Nel rispetto delle autonomie e delle reciproche distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni dei lavoratori, le imprese daranno comunicazione in tempo utile alle organizzazioni nazionali dei lavoratori, firmatarie del presente contratto per consentirne l'eventuale partecipazione alle audizioni "non su parte", indette per la ricerca e scelta del personale da scritturare.

Le audizioni "non su parte" saranno effettuate distintamente per attori e allievi attori.

Dichiarazione a verbale

Si intendono "audizioni su parte" quelle che vengono effettuate dal regista o dalla direzione artistica per l'affidamento di un ruolo ad interpreti professionisti, conosciuti nell'ambito teatrale o dal regista stesso, che abbiano le caratteristiche richieste dalla parte e dalla regia. In questo caso l'audizione non va intesa come prova di maturità interpretativa, ma come ulteriore elemento utile per determinare l'affidamento definitivo della parte e come colloquio e scambio di opinioni utili e necessari per l'economia dello spettacolo.

Articolo 5 - Allievi

ATTORI

Si qualifica allievo chi inizia l'attività di attore. Tale qualifica cesserà non appena l'allievo abbia raggiunto:

- per chi possieda un diploma di abilitazione rilasciato da una scuola qualificata, 100 giornate lavorative prestate nei settori del cinema, teatro, radio e televisione;
- per chi non possieda un diploma di abilitazione rilasciato da una scuola qualificata, 300 giornate lavorative, oppure 180 giornate lavorative negli ultimi 2 anni, prestate nei settori del cinema, teatro, radio e televisione.

L'impresa ha facoltà di scritturare, in relazione ai ruoli previsti nel copione, allievi attori nelle seguenti proporzioni:

fino a 9 ruoli	= 1 allievo
oltre 9 e fino a 15 ruoli	= 2 allievi
oltre 15 e fino a 20 ruoli	= 3 allievi
oltre 20 e fino a 25 ruoli	= 4 allievi
oltre 25 ruoli	= 5 allievi

Qualora l'impresa gestisca, nel corso della stagione teatrale, più di una Compagnia, il numero di allievi attori utilizzabili ai sensi del precedente comma va rapportato ai ruoli complessivamente previsti nei copioni degli spettacoli allestiti dalle compagnie.

I nominativi degli allievi attori scritturati saranno comunicati alle Organizzazioni sindacali nei termini e secondo le procedure previste dal successivo articolo 25.

Non può essere scritturato con la qualifica di attore l'allievo che non abbia raggiunto il minimo di giornate lavorative di cui al precedente 2° comma.

I teatri stabili pubblici possono costituire, con gli allievi delle scuole interne, compagnie da utilizzare per lo svolgimento di esercitazioni nonché di attività culturali varie (ad es. spettacoli, letture presso le scuole, le fabbriche ecc.), che non comportino per i teatri alcun lucro, al di fuori del rimborso delle spese sostenute.

Gli allievi delle scuole interne dei teatri stabili pubblici possono essere utilizzati, nei limiti in precedenza indicati, anche nella produzione di spettacoli. Per tale attività è ad essi dovuto il trattamento minimo contrattuale previsto per gli allievi attori.

Il contratto di lavoro dell'allievo attore è subordinato al soddisfacente esito di un periodo di prova, decorrente dall'inizio delle prove fino a tre giorni dopo l'inizio delle recite.

Durante il periodo di prova è in facoltà dell'impresa risolvere in qualunque momento il rapporto di lavoro senza preavviso, salvo il diritto dell'allievo attore di percepire il compenso per le giornate di permanenza nella compagnia, e il rimborso delle spese di viaggio di ritorno, se è residente altrove.

TECNICI

La qualifica di allievo non potrà superare la durata di tre anni. Gli allievi tecnici potranno comunque essere utilizzati in aggiunta ai normali organici del personale tecnico delle imprese teatrali.

Articolo 6 - Prove

Attori, ballerini, professori d'orchestra, coristi.

Il periodo delle prove agli effetti del compenso giornaliero di cui appresso, non potrà risultare superiore a 1/7 dell'intera durata della scrittura, comprendente a tal fine le proroghe della scrittura previste dall'articolo 3, ma non comprendente le proroghe previste dall'articolo 18.

Per tale periodo dovrà essere corrisposto agli scritturati dai teatri stabili pubblici un compenso giornaliero di importo pari al 100 % del compenso giornaliero pattuito con un massimo, a decorrere dal 1-1-2005, di euro 58,00

Per lo stesso periodo dovrà essere corrisposto agli scritturati dalle compagnie di giro il compenso minimo giornaliero previsto dal presente contratto, indipendentemente dal livello del compenso giornaliero individualmente pattuito.

Ove il periodo delle prove di cui al 1° comma non venga interamente utilizzato dall'impresa, può essere successivamente ripristinato il compenso di cui al 2° e 3° comma, qualora si renda necessario disporre di periodi di sole prove oppure interruzioni di attività in relazione a cambi di spettacolo o ad esigenze connesse a tournée all'estero.

Per le prove effettuate fuori dalla sede legale dell'impresa, spetta agli scritturati dai teatri stabili pubblici, dai complessi a gestione privata e dai complessi cooperativistici, oltre al trattamento economico per attività fuori sede nella misura di cui al successivo articolo 7, il compenso minimo giornaliero previsto dal presente contratto, indipendentemente dal livello del compenso giornaliero individualmente pattuito.

Tecnici

Agli scritturati, durante il periodo delle prove, verrà corrisposto il normale compenso contrattuale.

Articolo 7 - Attività fuori sede

Nelle località diverse dalla sede legale dell'Impresa, verrà corrisposto agli scritturati, indipendentemente dal livello del compenso giornaliero, alternativamente:

a) un rimborso a piè di lista documentato, con un massimo di euro 85,00 (euro 42,50 pernottamento, euro 21,25 per un pasto, euro 21,25 per un altro pasto), con decorrenza dal 1-9-2005.

b) una indennità di trasferta in cifra fissa di euro 85,00 (euro 42,50 pernottamento, euro 21,25 per un pasto, euro 21,25 per un altro pasto), con decorrenza 1-9-2005.

Il sistema prescelto sarà dalle parti concordato all'inizio della scrittura, preferibilmente in modo uniforme per tutti gli scritturati.

Dichiarazione a verbale

Nel contratto di scrittura individuale gli importi del compenso giornaliero e del trattamento per attività fuori sede devono essere distintamente indicati.

Articolo 8 - Modalità di pagamento del compenso

Il compenso dovuto allo scritturato dovrà essere corrisposto a settimane posticipate. I teatri stabili pubblici potranno provvedere anche a quindicine posticipate.

Peraltro a richiesta dello scritturato il cui compenso giornaliero non ecceda il compenso minimo contrattuale, l'impresa è tenuta a corrispondere nel periodo delle prove un acconto non inferiore all'importo delle prime due settimane di compenso. Tale acconto sarà proporzionalmente ridotto qualora lo scritturato percepisca un compenso giornaliero superiore al compenso minimo contrattuale.

Sempre a richiesta dello scritturato l'impresa è tenuta a corrispondere nel normale periodo degli spettacoli, acconti settimanali proporzionali al compenso giornaliero percepito.

I compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario devono essere corrisposti allo scritturato non oltre il mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni medesime.

Qualora il pagamento del compenso non avvenga entro i termini previsti, con un normale limite di tolleranza non superiore a 5 giorni, sulla somma di spettanza dello scritturato decorreranno gli interessi del 2% in più del tasso legale. Ove l'inadempimento dell'impresa si protragga per oltre

15 giorni, lo scritturato potrà risolvere il contratto per colpa dell'impresa.

Articolo 9 - Orario di lavoro

Ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del d. lgs 66/2003, avuto riguardo alle particolari esigenze organizzative dell'attività di produzione teatrale, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento all'intera durata della scrittura contrattuale.

In riferimento all'articolo 7 del d. lgs 66/2003 le parti concordano, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'attività di produzione teatrale, che il riposo giornaliero di 11 ore può essere fruito frazionatamente. Le modalità di tale fruizione frazionata dovranno essere previamente definite tra la direzione aziendale ed il comitato di compagnia e, in assenza del comitato, le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL.

Qualora particolari ed oggettive esigenze dell'attività teatrale non consentissero di assicurare per intero la fruizione delle 11 ore di riposo giornaliero, la Direzione aziendale e il Comitato di compagnia e, in assenza del Comitato, le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, concorderanno le modalità di riposo compensativo di cui all'art. 17, comma 4 del d.lgs 66/2003

Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso, oltre i limiti previsti dal d.lgs. 66/2003, in caso di eccezionali esigenze tecnico - produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori, in caso di forza maggiore e nei casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dar luogo ad un pericolo grave e immediato ovvero ad un danno alle persone o alla produzione.

La Direzione aziendale e il Comitato di compagnia, e, in assenza del Comitato, le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, possono concordare la fruizione da parte dei lavoratori di riposi compensativi in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive per lavoro straordinario.

In tal caso le prestazioni straordinarie eseguite non saranno computate ai fini della durata media dell'orario di lavoro di cui all'art. 4 comma 2 del d. lgs. 66/2003.

ATTORI

L'orario di lavoro individuale dell'attore è mediamente di 173 ore mensili con un massimo, in regime ordinario di lavoro:

- In caso di sole prove, di 48 ore settimanali e 8 ore giornaliere nell'ipotesi di due prestazioni, e 7 ore giornaliere nell'ipotesi di una unica prestazione continuata;

- In caso di spettacolo e prova o prova e spettacolo, di 8 ore giornaliere; di 7 ore giornaliere nell'ipotesi in cui non vi sia intervallo tra lo spettacolo e la prova o la prova e lo spettacolo;
- In caso di solo trasferimento, di 9 ore giornaliere;
- In caso di trasferimento e spettacolo, ovvero di spettacolo e trasferimento, di 9 ore giornaliere;
- In caso di trasferimento e prova, ovvero di prova e trasferimento, di 9 ore giornaliere. L'effettuazione di prove è tuttavia esclusa quando la durata del trasferimento ecceda le 6 ore;
- In caso di trasferimento, prova e spettacolo, ovvero prova, spettacolo e trasferimento, ovvero spettacolo, prova e trasferimento, di 8 ore giornaliere. In tale ipotesi tuttavia, la durata della prova non deve essere inferiore a 2 ore, tranne che si tratti di semplice prova tecnica. Inoltre tra le prestazioni giornaliere deve essere previsto non più di un intervallo.

Ai fini della determinazione della suddetta media mensile si fa riferimento all'intera durata della scrittura, sicchè, fermi restando i limiti giornalieri e settimanali, l'orario mensile può essere diversamente ripartito nei singoli mesi.

Agli effetti dell'esaurimento dell'orario ordinario di lavoro in giornata di spettacolo, va computata l'effettiva durata dello spettacolo, nonché il tempo dedicato al trucco ed allo strucco, da calcolarsi nel limite massimo complessivo di 1 ora. Resta peraltro salva la facoltà per la Direzione ed il Comitato di compagnia di fissare convenzionalmente la durata dello spettacolo, dopo la terza replica, mediante un arrotondamento della relativa effettiva durata.

Tra le due prestazioni giornaliere deve intercorrere, salvo il caso di doppio spettacolo, un intervallo di almeno due ore. La durata dell'intervallo può essere tuttavia ridotta d'intesa con il comitato di compagnia.

Il doppio spettacolo giornaliero, qualunque ne sia la durata, esaurisce le prestazioni lavorative giornaliere in regime normale di lavoro.

Nei giorni di doppia recita il cambio dello spettacolo è ammesso solo nel caso in cui uno dei due spettacoli programmati sia socialmente finalizzato nel mondo del lavoro, della scuola, o del quartiere.

Nell'ambito del normale orario di lavoro lo scritturato è tenuto, su richiesta dell'impresa, a prestare indifferentemente e senza alcuna maggiorazione di compenso la propria attività, per prove, spettacoli - per un massimo di 8 recite settimanali, si tratti dello stesso spettacolo ovvero di spettacoli diversi - manifestazioni culturali, recitals, dibattiti o corsi di studio.

Le manifestazioni collaterali (manifestazioni culturali, recitals, dibattiti, corsi di studio) non devono tuttavia rivestire per l'impresa finalità di lucro, salvo il rimborso delle spese sostenute. I testi delle

manifestazioni devono essere concordati con gli scritturati qualora questi lo richiedano preventivamente.

Le attività di promozione dello spettacolo devono essere computate nel normale orario di lavoro giornaliero.

L'articolazione dell'orario di lavoro settimanale sarà oggetto di consultazione con il Comitato di compagnia nello spirito evidenziato nell'articolo 26 del presente contratto.

Tra la fine di una giornata lavorativa e l'inizio della successiva dovranno intercorrere almeno 12 ore; in ogni caso l'attore non potrà essere convocato prima delle ore 9.

Nel caso di recite antimeridiane per le scuole, l'intervallo di cui al comma precedente potrà essere ridotto in relazione alle specifiche esigenze per due giorni alla settimana.

Le recite antimeridiane per le scuole non potranno comunque iniziare prima delle ore 9,30 ove nella sera precedente l'attore sia stato impegnato per lo spettacolo. Il limite suddetto si intende riferito all'effettivo inizio delle prestazioni antimeridiane.

Le prove ordinarie non potranno protrarsi in regime normale di lavoro, oltre le ore 0,30. Tale limite è tuttavia elevato, sempre in regime normale di lavoro, alle ore 3 per tre prove generali dei complessi di rivista e commedia musicale, ed alle ore 2 per due prove generali dei complessi di prosa.

Le disposizioni limitative di cui al precedente comma non si applicano nei confronti delle compagnie sovvenzionate costituite per spettacoli straordinari estivi.

Il tempo dedicato al trucco ed allo strucco in occasione degli spettacoli o delle prove generali deve essere computato nel normale orario giornaliero di lavoro, nel limite massimo complessivo di 1 ora. Anche il tempo quotidianamente dedicato alle prove di trucco e di costumi deve essere computato nel normale orario di lavoro.

Per la prova dei costumi, l'attore è tenuto a mettere a disposizione dell'impresa nell'ambito dell'orario giornaliero, due ore divisibili in due turni non protraibili oltre le ore 21. Il limite in questione opera peraltro solamente nel caso in cui la prova dei costumi venga effettuata in una sartoria ubicata fuori della sede del teatro.

TECNICI

L'orario di lavoro individuale del tecnico è mediamente di 177 ore mensili, con un massimo di 9 ore giornaliere.

Ai fini della determinazione della suddetta media mensile si fa riferimento all'intera durata della scrittura, sicchè, fermo restando il limite giornaliero, l'orario mensile può essere diversamente ripartito nei singoli mesi.

Ove l'orario di lavoro giornaliero venga suddiviso in due prestazioni, una di esse non potrà avere una durata superiore a 6 ore.

Nell'ipotesi di prestazione continuata, la durata normale giornaliera del lavoro individuale non potrà superare le 7 ore.

Tra le due prestazioni giornaliere deve intercorrere, salvo il caso di doppio spettacolo, un intervallo di almeno due ore. La durata dell'intervallo può essere tuttavia ridotta d'intesa con il Comitato di compagnia.

Nei casi di solo trasferimento, ove il viaggio abbia una durata superiore alle 9 ore, le ore, o relative frazioni di viaggio eccedenti le 9 saranno compensate in regime ordinario di lavoro.

Nell'ambito del normale orario di lavoro lo scritturato è tenuto, su richiesta dell'impresa, a prestare indifferentemente e senza alcuna maggiorazione di compenso la propria attività per prove, spettacoli - per un massimo di 8 recite settimanali, si tratti dello stesso spettacolo o di spettacoli diversi - manifestazioni culturali, recitals, dibattiti o corsi di studio.

Le manifestazioni collaterali (manifestazioni culturali, recitals, dibattiti, corsi di studio) non devono tuttavia rivestire per l'impresa finalità di lucro, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Le attività di promozione dello spettacolo devono essere computate nel normale orario di lavoro giornaliero.

L'articolazione dell'orario di lavoro settimanale sarà oggetto di consultazione con il comitato di compagnia nello spirito evidenziato nell'articolo 26.

Le prove ordinarie non potranno protrarsi in regime normale di lavoro oltre le 0,30. Tale limite è tuttavia elevato, sempre in regime normale di lavoro, alle ore 3 per tre prove generali dei complessi di rivista e commedia musicale ed alle ore 2 per due prove generali dei complessi di prosa.

Le disposizioni limitative di cui al precedente comma non si applicano nei confronti delle compagnie sovvenzionate, costituite per spettacoli straordinari estivi.

Agli effetti dell'esaurimento dell'orario ordinario di lavoro in giornata di spettacolo, va computata l'effettiva durata dello spettacolo nonché il tempo dedicato alla preparazione delle scene, da calcolarsi nel limite massimo complessivo di 1 ora. Resta peraltro salva la facoltà per la Direzione e il Comitato di compagnia di fissare convenzionalmente la durata dello spettacolo, dopo la terza replica, mediante un arrotondamento della relativa effettiva durata.

Il doppio spettacolo giornaliero, qualunque ne sia la durata, esaurisce le prestazioni lavorative giornaliere in regime normale di lavoro.

Nei giorni di doppia recita il cambio dello spettacolo è ammesso solo nel caso in cui uno dei due spettacoli programmati sia socialmente finalizzato al mondo del lavoro, della scuola o del quartiere.

BALLERINI

L'orario di lavoro individuale giornaliero del ballerino è fissato in 7 ore suddivise in 2 prestazioni tra le quali dovrà intercorrere, salvo il caso di doppio spettacolo, un intervallo di almeno 2 ore. In caso di prestazioni continuate d'assieme, la durata normale giornaliera del lavoro individuale non potrà superare le 6 ore. Per le prestazioni di solo balletto il ballerino ha diritto per ogni ora e mezza di prestazione a 10 minuti di riposo.

Successivamente al debutto, il ballerino è tenuto, oltre allo spettacolo, ad effettuare 2 ore di prove giornaliere.

In giornata di trasferimento, l'orario di lavoro individuale giornaliero del ballerino è fissato, in regime ordinario di lavoro :

- In caso di solo trasferimento, in 9 ore giornaliere;
- In caso di trasferimento e spettacolo o di spettacolo e trasferimento, in 9 ore giornaliere;
- In caso di trasferimento e prova, ovvero di prova e trasferimento, in 9 ore giornaliere. L'effettuazione di prove è tuttavia esclusa quando la durata del trasferimento ecceda le 6 ore;
- In caso di trasferimento prova e spettacolo, ovvero prova spettacolo e trasferimento ovvero spettacolo prova e trasferimento, in 8 ore giornaliere. In tale ipotesi tuttavia la durata della prova non deve essere inferiore a 2 ore, tranne che si tratti di semplice prova tecnica. Inoltre tra le prestazioni giornaliere deve essere previsto non più di un intervallo.

Agli effetti dell'esaurimento dell'orario ordinario di lavoro in giornata di spettacolo, va computata la effettiva durata dello spettacolo nonché il tempo dedicato al trucco ed allo strucco, da calcolarsi nel limite massimo complessivo di 1 ora. Resta peraltro salva la facoltà per la Direzione ed il Comitato di compagnia di fissare convenzionalmente la durata dello spettacolo, dopo la terza replica, mediante un arrotondamento della relativa effettiva durata.

L'intervallo di 2 ore che, tranne il caso di doppio spettacolo, deve intercorrere tra le due prestazioni giornaliere, può essere ridotto di intesa con il Comitato di compagnia.

Il doppio spettacolo giornaliero, qualunque ne sia la durata, esaurisce le prestazioni lavorative giornaliere in regime normale di lavoro.

Nei giorni di doppia recita, il cambio dello spettacolo è ammesso solo nel caso in cui uno dei due spettacoli programmati sia socialmente finalizzato al mondo del lavoro, della scuola o del quartiere.

Nell'ambito del normale orario di lavoro, lo scritturato è tenuto, su richiesta dell'impresa, a prestare indifferentemente e senza alcuna maggiorazione di compenso, la propria attività per prove e spettacoli - per un massimo di 8 spettacoli settimanali, si tratti dello stesso spettacolo, ovvero di spettacoli diversi - manifestazioni culturali, recitals, dibattiti o corsi di studio.

Le manifestazioni collaterali (manifestazioni culturali, recitals, dibattiti o corsi di studio), non devono tuttavia rivestire per l'impresa finalità di lucro, salvo il rimborso delle spese sostenute. I testi delle manifestazioni devono essere concordati con gli scritturati qualora questi lo richiedano preventivamente.

Le attività di promozione dello spettacolo devono essere computate nel normale orario di lavoro giornaliero.

L'articolazione dell'orario di lavoro settimanale sarà oggetto di consultazione con il Comitato di compagnia nello spirito evidenziato nell'articolo 26 del presente contratto.

Tra la fine di una giornata lavorativa e l'inizio della successiva dovranno intercorrere almeno 10 ore.

Nel caso di recite antimeridiane per le scuole l'intervallo di 10 ore di cui al XII comma potrà essere ridotto in relazione alle specifiche esigenze per 2 giorni alla settimana. Le recite antimeridiane non potranno comunque iniziare prima delle ore 9,30 ove nella sera precedente il ballerino sia stato impegnato per lo spettacolo. Il limite suddetto si intende riferito all'effettivo inizio delle prestazioni antimeridiane.

Le prove ordinarie non potranno protrarsi in regime normale di lavoro oltre le ore 0,30. Tali limiti sono tuttavia elevati, sempre in regime normale di lavoro, alle ore 3 per tre prove generali dei complessi di rivista e commedia musicale ed alle ore 2 per due prove generali dei complessi di prosa.

Le disposizioni limitative di cui al precedente comma non si applicano nei confronti delle Compagnie sovvenzionate costituite per spettacoli straordinari estivi.

Il tempo dedicato al trucco e allo strucco in occasione degli spettacoli e delle prove generali deve essere computato nel normale orario giornaliero di lavoro nel limite massimo complessivo di 1 ora. Anche il tempo quotidianamente dedicato alle prove di trucco e di costumi deve essere computato nel normale orario di lavoro.

Per la prova dei costumi il ballerino è tenuto a mettere a disposizione dell'impresa nell'ambito dell'orario giornaliero 2 ore divisibili in 2 turni non protraibili oltre le ore 21. Il limite in questione opera peraltro solamente nel caso in cui la prova dei costumi venga effettuata in una sartoria ubicata fuori della sede del teatro.

PROFESSORI D'ORCHESTRA

L'orario di lavoro individuale giornaliero del professore d'orchestra è fissato:

- in caso di prove di sola orchestra ovvero di prove di orchestra con coro e/o interpreti vari: 5 ore suddivise in due prestazioni; 4 ore in caso di unica prestazione continuata, con diritto a 15 minuti di riposo;
- in caso di prove d'assieme; 6 ore se la prestazione è divisa in due turni; 5,30 ore se la prestazione è continuata; 6 ore se la prestazione d'assieme continuata è riferita alle prove generali di cui al XI° comma del presente articolo;
- in caso di prove miste: una prova di sola orchestra ovvero una prova di orchestra con coro e/o interpreti vari della durata di 2 ore e 30 minuti, e una prova d'assieme di 3 ore e 30 minuti di durata;
- in caso di prova e spettacolo, o spettacolo e prova: oltre allo spettacolo, 2 ore di prove giornaliere;
- in caso di solo trasferimento, 9 ore giornaliere;
- in caso di trasferimento e spettacolo, o di spettacolo e trasferimento, 9 ore giornaliere;
- in caso di trasferimento e prova, o prova e trasferimento, 9 ore giornaliere. L'effettuazione di prove è tuttavia esclusa quando la durata del trasferimento ecceda le 6 ore;
- in caso di trasferimento, prova, e spettacolo, o prova, spettacolo e trasferimento, o spettacolo prova e trasferimento 8 ore giornaliere. In tale ipotesi, tuttavia, la durata della prova non deve essere inferiore a 2 ore, tranne che si tratti di semplice prova tecnica. Inoltre tra le prestazioni giornaliere deve essere previsto non più di un intervallo.

Agli effetti dell'esaurimento dell'orario ordinario di lavoro in giornata di spettacolo, va computata l'effettiva durata dello spettacolo. Resta peraltro salva la facoltà per la Direzione e il Comitato di compagnia di fissare convenzionalmente la durata dello spettacolo, dopo la terza replica, mediante un arrotondamento della relativa effettiva durata.

Il doppio spettacolo giornaliero, qualunque ne sia la durata, esaurisce le prestazioni lavorative giornaliere, in regime normale di lavoro.

Tra le due prestazioni giornaliere deve intercorrere, salvo il caso di doppio spettacolo, un intervallo di almeno 2 ore. Tale intervallo può essere ridotto d'intesa con il Comitato di compagnia.

Tra la fine di una giornata lavorativa e l'inizio della successiva dovranno intercorrere almeno 10 ore.

Nel caso di recite antimeridiane per le scuole, l'intervallo di 10 ore potrà essere ridotto in relazione alle specifiche esigenze per due giorni alla settimana. Le recite antimeridiane non potranno comunque iniziare prima delle ore 9,30 ove nella sera precedente il professore d'orchestra sia stato impegnato per lo spettacolo. Il limite suddetto si intende riferito all'effettivo inizio delle prestazioni antimeridiane.

Nei giorni di doppia recita il cambio dello spettacolo è ammesso nel caso in cui uno dei due spettacoli programmati sia socialmente finalizzato al mondo del lavoro, della scuola o del quartiere.

Nell'ambito del normale orario di lavoro il professore di orchestra è tenuto, su richiesta dell'impresa, a prestare indifferentemente e senza alcuna maggiorazione di compenso la propria attività per prove e spettacoli, per un massimo di 8 spettacoli settimanali, si tratti dello stesso spettacolo, ovvero di spettacoli diversi, manifestazioni culturali, recitals, dibattiti o corsi di studio.

Le manifestazioni collaterali (manifestazioni culturali, recitals, dibattiti, corsi di studio), non devono tuttavia rivestire per l'impresa finalità di lucro, salvo il rimborso delle spese sostenute. I testi delle manifestazioni devono essere concordati con gli scritturati, qualora questi lo richiedano preventivamente.

Le attività di promozione dello spettacolo devono essere computate nel normale orario di lavoro giornaliero.

Le prove ordinarie non potranno protrarsi in regime ordinario di lavoro oltre le ore 0,30. Tali limiti sono tuttavia elevati, sempre in regime normale di lavoro, alle ore 3 per tre prove generali dei complessi di rivista e commedia musicale ed alle ore 2 per due prove generali dei complessi di prosa.

Le disposizioni limitative di cui al precedente comma, non si applicano nei confronti delle Compagnie sovvenzionate costituite per spettacoli straordinari estivi.

L'articolazione dell'orario di lavoro settimanale sarà oggetto di consultazione con il Comitato di compagnia nello spirito evidenziato nell'articolo 26 del presente contratto.

Nota a verbale

Per i professori di orchestra accompagnatori di tutte le prove dello spettacolo l'orario di lavoro è stabilito negli stessi termini dell'orario di lavoro dei ballerini.

CORISTI

L'orario di lavoro individuale giornaliero del corista è fissato in 7 ore suddivise in due prestazioni, tra le quali dovrà intercorrere, salvo il caso di doppio spettacolo, un intervallo di almeno due ore. In caso di prestazioni continuate di assieme la durata normale giornaliera del lavoro individuale non potrà superare le 6 ore. Qualora al corista vengano richieste nell'arco della giornata unicamente prestazioni vocali, l'orario di lavoro è fissato in 5 ore suddivise in due prestazioni, ovvero in 4 ore in caso di unica prestazione continuata.

Successivamente al debutto il corista è tenuto, oltre allo spettacolo, ad effettuare 2 ore di prove giornaliera.

In giornata di trasferimento l'orario di lavoro individuale del corista è fissato, in regime ordinario di lavoro:

- in caso di solo trasferimento, in 9 ore giornaliere;
- in caso di trasferimento e spettacolo o spettacolo e trasferimento, in 9 ore giornaliere;
- in caso di trasferimento e prova ovvero prova e trasferimento, in 9 ore giornaliere. L'effettuazione di prove è tuttavia esclusa quando la durata del trasferimento ecceda le 6 ore;
- In caso di trasferimento prova e spettacolo, ovvero prova spettacolo e trasferimento, ovvero spettacolo prova e trasferimento, in 8 ore giornaliere. In tale ipotesi tuttavia la durata della prova non deve essere inferiore a 2 ore, tranne che si tratti di semplice prova tecnica. Inoltre tra le prestazioni giornaliere deve essere previsto non più di un intervallo.

Agli effetti dell'esaurimento dell'orario ordinario di lavoro in giornata di spettacolo, va computata la effettiva durata dello spettacolo, nonché il tempo dedicato al trucco ed allo strucco, da calcolarsi nel limite massimo di 1 ora. Resta peraltro salva la facoltà per la Direzione ed il Comitato di compagnia di fissare convenzionalmente la durata dello spettacolo, dopo la terza replica, mediante un arrotondamento della relativa effettiva durata.

L'intervallo di 2 ore che, tranne il caso di doppio spettacolo, deve intercorrere tra le due prestazioni giornaliere, può essere ridotto d'intesa con il Comitato di compagnia.

Il doppio spettacolo giornaliero, qualunque ne sia la durata, esaurisce le prestazioni lavorative giornaliere in regime normale di lavoro.

Nei giorni di doppia recita il cambio dello spettacolo è ammesso solo nel caso in cui uno dei due spettacoli programmati sia socialmente finalizzato al mondo del lavoro, della scuola o del quartiere.

Nell'ambito del normale orario di lavoro il corista è tenuto, su richiesta dell'impresa, a prestare indifferentemente e senza alcuna maggiorazione di compenso la propria attività per prove, spettacoli - per un massimo di otto spettacoli settimanali, si tratti dello stesso spettacolo ovvero di spettacoli diversi - manifestazioni culturali, recitals, dibattiti o corsi di studio.

Le manifestazioni collaterali (manifestazioni culturali, recitals, dibattiti, corsi di studio), non devono tuttavia rivestire per l'impresa finalità di lucro, salvo il rimborso delle spese sostenute. I testi delle manifestazioni devono essere concordati con gli scritturati qualora questi lo richiedano preventivamente.

Le attività di promozione dello spettacolo devono essere computate nel normale orario di lavoro giornaliero.

L'articolazione dell'orario di lavoro settimanale sarà oggetto di consultazione con il Comitato di compagnia nello spirito evidenziato nell'articolo 26 del presente contratto.

Tra la fine di una giornata lavorativa e l'inizio della successiva dovranno intercorrere almeno 10 ore.

Nel caso di recite antimeridiane per le scuole l'intervallo di 10 ore di cui al XII° comma potrà essere ridotto in relazione alle specifiche esigenze per due giorni alla settimana. Le recite antimeridiane non potranno comunque iniziare prima delle ore 9,30 ove nella sera precedente l'artista del coro sia stato impegnato per lo spettacolo. Il limite suddetto si intende riferito all'effettivo inizio delle prestazioni antimeridiane.

Le prove ordinarie non potranno protrarsi in regime normale di lavoro oltre le ore 0,30. Tali limiti sono tuttavia elevati, sempre in regime normale di lavoro, alle ore 3,00 per tre prove generali dei complessi di rivista e commedia musicale ed alle ore 2,00 per due prove generali dei complessi di prosa.

Le disposizioni limitative di cui al precedente comma non si applicano nei confronti delle compagnie sovvenzionate costituite per spettacoli straordinari estivi.

Il tempo dedicato al trucco ed allo strucco in occasione degli spettacoli e delle prove generali deve essere computato nel normale orario giornaliero di lavoro nel limite massimo complessivo di 1 ora. Anche il tempo quotidianamente dedicato alle prove di trucco e di costumi deve essere computato nel normale orario di lavoro.

Per la prova dei costumi lo scritturato è tenuto a mettere a disposizione dell'impresa, nell'ambito dell'orario giornaliero, 2 ore divisibili in due turni non protraibili oltre le ore 21. Il limite in questione opera peraltro solamente nel caso in cui la prova dei costumi venga effettuata in una sartoria ubicata fuori della sede del teatro.

Articolo 10 - Lavoro straordinario

ATTORI E TECNICI

L'attore e il tecnico sono tenuti a prestare il lavoro straordinario nei limiti di 1 ora giornaliera. Con il consenso dello scritturato resta comunque salva la possibilità di effettuare lavoro straordinario in eccedenza a tale limite.

BALLERINI

Il ballerino è tenuto a prestare il lavoro straordinario nei limiti di 1 ora giornaliera in caso di prove di solo balletto e di 2 ore giornaliera in caso di prove di assieme. Con il consenso dello scritturato resta

comunque salva la possibilità di effettuare lavoro straordinario in eccedenza a tale limite, fino ad un massimo di 10 ore giornaliere.

PROFESSORI D'ORCHESTRA E CORISTI

Il professore d'orchestra ed il corista sono tenuti a prestare il lavoro straordinario nei limiti di 1 ora giornaliera, elevato a 2 ore giornaliera in caso di prove di assieme. Con il consenso dello scritturato resta comunque salva la possibilità di effettuare lavoro straordinario in eccedenza a tale limite, fino ad un massimo di 10 ore giornaliere.

NORME COMUNI

L'effettuazione del lavoro straordinario, ove non sia già prevista nell'ordine del giorno, deve essere preavvertita con un'ora di anticipo.

E' considerato lavoro straordinario diurno quello eccedente le normali prestazioni previste dall'articolo 9.

E' considerato lavoro ordinario notturno quello iniziato per le prove dopo le ore 0,30 e svolto fino alle ore 8. Allo stesso regime sono assoggettate le frazioni orarie della normale prestazione giornaliera non esauritesi nell'indicato limite delle ore 0,30.

E' considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto per le prove in eccedenza rispetto alla normale prestazione a decorrere dalle ore 0,30. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 9 per le prove generali.

Il lavoro straordinario diurno, il lavoro ordinario notturno, e il lavoro straordinario notturno è compensato:

- nei periodi di sole prove, con la quota oraria maggiorata delle percentuali appresso indicate del minimo contrattuale di compenso giornaliero previsto per ciascuna categoria, indipendentemente dal livello di compenso giornaliero individualmente pattuito;
- negli altri periodi, con la quota oraria maggiorata delle percentuali appresso indicate del compenso giornaliero individualmente pattuito, nei limiti del massimale corrispondente al minimo contrattuale di compenso giornaliero previsto per ciascuna categoria, incrementato, a decorrere dal 1 gennaio 2005, di 7,75 Euro.

- | | |
|--|------|
| a) nel caso di lavoro straordinario diurno | 50% |
| b) nel caso di lavoro ordinario notturno | 35% |
| c) nel caso di lavoro straordinario notturno | 100% |

Le maggiorazioni suddette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

La quota oraria del compenso, si ottiene dividendo il compenso giornaliero come individuato al precedente 5° comma, per il coefficiente:

- 6,66 per gli attori

- 6,81 per i tecnici
- 6,81 per i ballerini
- 6,00 per i professori d'orchestra
- 6,81 per i coristi

Le disposizioni relative al lavoro notturno, ordinario e straordinario, non si applicano nei confronti delle compagnie costituite per spettacoli straordinari estivi. In tal caso le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro giornaliero saranno compensate con la maggiorazione di cui alla lettera a) del 5° comma.

Dichiarazione a verbale n. 1

L'eventuale forfettizzazione dei compensi per lavoro straordinario e per prestazioni particolari notturne deve essere distintamente indicata nel contratto di scrittura e non deve in ogni caso comportare modifiche in senso sfavorevole allo scritturato del trattamento contrattuale complessivo spettantegli a norma del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Dichiarazione a verbale n. 2

Premesso che in giornata di trasferimento e spettacolo l'orario ordinario di lavoro è fissato in 9 ore e che lo scritturato è tenuto a prestare lavoro straordinario nei limiti di 1 ora giornaliera (ferma restando sempre la possibilità di effettuare lavoro straordinario in eccedenza a tale limite con il consenso dello scritturato), le Organizzazioni sindacali hanno auspicato che la utilizzazione dell'ora di lavoro straordinario nei giorni in cui il viaggio di trasferimento precede lo spettacolo, venga contenuta nel limite di 4 volte al mese.

Prestazioni particolari notturne per i tecnici

Gli scritturati tecnici chiamati a fornire in eccedenza al normale orario di lavoro giornaliero prestazioni particolari notturne connesse con il montaggio e lo smontaggio delle scene, ovvero con altre incombenze dipendenti dal movimento delle compagnie, avranno diritto a percepire il seguente trattamento economico :

1) in caso di prestazioni lavorative di durata non superiore a quattro ore decorrenti dalla fine dello spettacolo ovvero dalle ore 0,30 in caso di prova: una giornata di compenso aggiuntivo di quello normale contrattuale. E' consentita una tolleranza di 15 minuti;

2) nel caso che le prestazioni si protraggano complessivamente per oltre 4 ore e 15 minuti: due giornate di compenso aggiuntivo di quello normale contrattuale.

Qualora lo scritturato usufruisca tra la fine della prestazione particolare notturna e l'inizio della successiva giornata lavorativa di un intervallo di 12 ore e la prestazione notturna non ecceda complessivamente la durata di 3 ore, avrà invece diritto a percepire in sostituzione del trattamento di cui ai precedenti nn. 1) e 2) e per ogni ora di

prestazione effettivamente svolta, l'importo corrispondente ad una quota oraria del normale compenso giornaliero maggiorata del 100%, fermo restando quanto previsto dal 5° comma dell'articolo 10.

Al di fuori delle ipotesi contemplate dal presente articolo, troveranno applicazione le disposizioni previste dall'articolo 10 per il lavoro ordinario notturno nonché per il lavoro straordinario, diurno e notturno.

Le Compagnie impegnate con i debutti attribuiranno agli scritturati tecnici chiamati a fornire continuativamente le prestazioni particolari notturne disciplinate dal presente articolo, due periodi settimanali di riposo di 12 ore ciascuno, eventualmente cumulabili anche in una unica giornata.

Nota a verbale

Per quanto concerne le giornate di solo trasferimento, si richiama per il personale tecnico la norma di cui al 6° comma dell'articolo 9, secondo la quale, ove il viaggio abbia una durata superiore alle 9 ore, le ore, o relative frazioni di viaggio eccedenti le 9 saranno compensate in regime ordinario di lavoro.

Articolo 11 - Riposi

Ciascuno scritturato ha diritto individualmente per ogni 6 giorni di attività, ad un giorno di riposo settimanale retribuito con il normale compenso.

Il giorno di riposo può essere stabilito nella settimana precedente o successiva a quella cui il riposo stesso si riferisce.

Ove esigenze collegate al giro teatrale lo richiedano, i teatri stabili pubblici e le compagnie di giro possono procedere al cumulo di riposi per un massimo di due. Per le medesime esigenze le compagnie di giro possono altresì procedere, per non più di due volte nell'arco della stagione teatrale, al cumulo dei riposi per un massimo di tre, a condizione che lo scritturato possa beneficiare del cumulo entro il termine di 23 giorni dalla maturazione del primo riposo.

Per le frazioni di attività inferiori a 6 giorni è esclusa la maturazione del giorno di riposo.

La determinazione del giorno di riposo è rimessa all'impresa.

L'impresa comunicherà il calendario mensile dei riposi, determinato in relazione al giro teatrale definito o presunto, con sette giorni di anticipo rispetto all'inizio del mese.

Le eventuali variazioni del suddetto calendario mensile connesse all'adozione di migliori criteri di operatività o a ragioni non dipendenti dalla volontà dell'impresa dovranno essere comunicati allo scritturato con almeno tre giorni di anticipo rispetto alle variazioni.

Nel periodo di sole prove, senza attività recitativa, ferma restando la norma di cui al 2° comma la comunicazione della data del riposo individuale dello scritturato sarà data con un preavviso di 48 ore.

Il giorno di riposo non potrà essere utilizzato dall'impresa né per prove, né per viaggi.

Nei giorni di riposo è consentito allo scritturato di allontanarsi dalla piazza, assicurando comunque la propria reperibilità.

Articolo 12 - Festività nazionali

Nelle festività del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno nonché nella prima domenica di novembre, giorno della celebrazione della festa dell'unità nazionale, l'impresa dovrà corrispondere allo scritturato che sia chiamato a prestare la sua attività lavorativa, oltre al normale compenso, una indennità pari al compenso minimo previsto dal presente contratto.

Nell'ipotesi in cui una delle suddette festività coincida con il giorno di riposo settimanale, l'impresa corrisponderà allo scritturato, oltre al normale compenso, una indennità pari al normale compenso nei limiti del massimale corrispondente al compenso minimo previsto dal presente contratto incrementato del 20 %.

Resta inteso che il 4 novembre è da considerarsi normale giorno lavorativo a tutti gli effetti.

Articolo 13 - Norme particolari per il giovedì ed il venerdì santo

Nelle ricorrenze del giovedì e del venerdì santo, qualora, per ragioni di repertorio, non possano essere eseguiti gli spettacoli, l'impresa dovrà corrispondere allo scritturato una indennità pari al compenso minimo giornaliero previsto dal presente contratto.

Articolo 14 - Riprese televisive

Lo scritturato è tenuto a prestare, su richiesta dell'impresa, la propria opera per le riprese televisive dello spettacolo anche in mancanza di specifica previsione al riguardo nella scrittura individuale.

In tal caso lo spettacolo potrà essere ceduto dall'impresa ad una emittente televisiva per trasmissione in Italia e nel resto del mondo, in lingua italiana per tre passaggi televisivi, e lo scritturato ha il diritto di percepire:

a) per le riprese televisive dal teatro e/o dallo studio televisivo e/o da altro luogo di normali spettacoli:

- un compenso forfetario lordo di importo pari a 9 volte il compenso giornaliero lordo. Il compenso forfetario non potrà comunque essere inferiore a euro 1080,00 lordi;

b) per le riprese televisive dal teatro e/o dallo studio televisivo e/o da altro luogo di atti unici:

- un compenso forfetario lordo di importo pari a 6 volte il compenso giornaliero lordo. Il compenso forfetario non potrà comunque essere inferiore a euro 720,00 lordi.

Il compenso forfetario di cui sopra, che costituisce il corrispettivo correlato all'autorizzazione per la diffusione in sede radiotelevisiva, dovrà essere corrisposto allo scritturato in aggiunta a quello contrattuale giornaliero qualora nel periodo delle riprese televisive la compagnia prosegua la normale attività recitativa. In caso contrario l'impresa corrisponderà allo scritturato solamente il compenso forfetario, ma la scrittura individuale sarà prorogata di un periodo pari a quello in cui l'attività recitativa della compagnia è rimasta effettivamente sospesa per l'effettuazione delle riprese televisive.

E' esclusa ogni modificazione di organico qualora la ripresa televisiva avvenga durante il periodo di scrittura.

Prima della stipulazione della scrittura l'impresa ha facoltà di chiedere allo scritturato se ha precedentemente registrato come protagonista la stessa opera per la quale dovrebbe essere scritturato.

Lo scritturato ha l'obbligo contrattuale per il compenso percepito di non partecipare, salvo preventivo consenso dell'impresa, a rappresentazioni televisive dello spettacolo prima che siano trascorsi 12 mesi dalla fine delle rappresentazioni in teatro.

E' in facoltà dell'impresa registrare o far registrare visivamente e fonicamente lo spettacolo per uso di archivio, preavvertendone gli scritturati, ai quali peraltro non competerà alcun compenso aggiuntivo.

Dichiarazione congiunta

Le parti auspicano e, per quanto loro concerne, si attiveranno perché il periodo delle riprese televisive non ecceda quello corrispondente al numero delle giornate forfetizzate nei compensi di cui sopra.

Articolo 15 - Riprese radiofoniche

L'attore è tenuto a prestare, su richiesta dell'impresa, la propria opera per le riprese radiofoniche dello spettacolo anche in mancanza di specifica previsione al riguardo nella scrittura individuale.

In tal caso lo spettacolo potrà essere ceduto dall'impresa ad una emittente radiofonica per trasmissione in Italia e per una sola utilizzazione, e l'attore avrà diritto a percepire un compenso forfetario pari a 3 volte il compenso giornaliero.

Il compenso forfetario di cui sopra dovrà essere corrisposto all'attore in aggiunta a quello contrattuale giornaliero qualora nel periodo delle riprese radiofoniche la compagnia prosegua la normale attività recitativa. In caso contrario l'impresa corrisponderà all'attore solamente il compenso forfetario, ma la scrittura individuale sarà prorogata per un periodo pari a quello in cui l'attività recitativa della compagnia è rimasta effettivamente sospesa per l'effettuazione delle riprese radiofoniche.

L'attore, qualora in occasione delle riprese radiofoniche risulti impegnato per un periodo superiore a quello corrispondente al numero delle giornate forfettizzate nel compenso di cui sopra, avrà diritto a percepire il proprio normale compenso giornaliero per ogni giorno di attività prestato in eccedenza.

E' esclusa ogni modificazione di organico qualora la ripresa radiofonica avvenga durante il periodo di scrittura.

Prima della stipulazione della scrittura l'impresa ha facoltà di chiedere all'attore se ha precedentemente registrato come protagonista la stessa opera per la quale dovrebbe essere scritturato.

L'attore ha l'obbligo contrattuale per il compenso percepito di non partecipare, salvo preventivo consenso dell'impresa, a rappresentazioni radiofoniche o televisive dello spettacolo prima che siano trascorsi 12 mesi dalla fine delle rappresentazioni in teatro.

E' in facoltà dell'impresa registrare o far registrare visivamente e fonicamente lo spettacolo per uso di archivio, preavvertendone gli attori, ai quali peraltro non competerà alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 16 - Viaggi

La scelta del mezzo di trasporto (treno, pullman, nave, aereo), è rimessa all'impresa.

Per i viaggi in treno lo scritturato ha diritto alla 1a classe, per i viaggi via mare alla seconda classe o, in mancanza, alla 1a, per i viaggi in aereo alla classe turistica.

Il computo delle ore di viaggio è fatto sulla base del mezzo di trasporto scelto dall'impresa.

Il viaggio compiuto in vagone letto non è computabile nei limiti di 8 ore agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro giornaliero normale.

Sono poste a carico dell'impresa le spese di viaggio e di trasporto del baule personale sostenute dagli scritturati che percepiscono un compenso giornaliero non superiore, con decorrenza dal 1-1-2005, a Euro 108,00, per

recarsi alla riunione della compagnia e per il rientro nella propria sede dalla città di scioglimento della compagnia.

Sono poste a carico dell'impresa le spese di trasporto di strumenti non trasportabili a mano, sostenute dai professori d'orchestra che percepiscono un compenso giornaliero non superiore, con decorrenza dal 1-1-2005, a Euro 108,00 per recarsi alla riunione della compagnia e per il rientro nella propria sede dalla città di scioglimento della compagnia.

L'impresa, qualora lo scritturato lo richieda, è tenuta a consegnare il bagaglio al domicilio dello stesso, oppure nel camerino del teatro.

Per i debutti, l'impresa è tenuta a consegnare il bagaglio allo scritturato almeno ogni 5 giorni.

L'impresa è tenuta a trasportare a proprie spese il baule dello scritturato. Essa risponderà, a norma di legge, del baule regolarmente consegnato all'amministratore con distinta del contenuto, salva la facoltà in ogni caso da parte dell'impresa di effettuare gli opportuni controlli.

In caso di perdita del baule l'impresa corrisponderà allo scritturato, in via provvisoria, una anticipazione sul risarcimento del danno subito.

Tutti gli scritturati sono tenuti a rispettare rigorosamente le disposizioni emanate dall'impresa in materia di viaggi. In difetto lo scritturato, oltre a ricadere sotto le normali sanzioni disciplinari, sarà obbligato a rifondere ogni eventuale danno causato direttamente o indirettamente alla compagnia o al teatro.

NORMA PARTICOLARE PER GLI ATTORI

In deroga a quanto a quanto stabilito dall'11° comma dell'articolo 9 l'orario di convocazione dello scritturato può essere anticipato rispetto ai termini ivi indicati per non più di 3 volte al mese qualora ciò sia reso necessario dall'orario dei mezzi di trasporto pubblici scelti dall'impresa per il trasferimento.

NORMA PARTICOLARE PER BALLERINI, PROFESSORI D'ORCHESTRA, E CORISTI

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, l'intervallo di 10 ore tra la fine di una giornata lavorativa e l'inizio della successiva, può essere ridotto per non più di 3 volte al mese qualora ciò sia reso necessario dall'orario dei mezzi di trasporto pubblici scelti dall'impresa per il trasferimento

Articolo 17 - Recite all'estero

Qualora la compagnia dovesse recarsi all'estero, gli scritturati sono tenuti a seguirla anche nel caso in cui tale eventualità non sia contemplata nella scrittura individuale. Per le recite all'estero sarà assicurato allo scritturato:

- un compenso giornaliero pari al 100 % del compenso pattuito, da accantonarsi e da versarsi settimanalmente in Italia a persona appositamente delegata dallo scritturato;
- l'ospitalità in un albergo di 2a categoria (comunque non inferiore a 3 stelle italiane) ovvero una diaria corrispondente al trattamento di pensione di un albergo di 2a categoria (comunque non inferiore a 3 stelle italiane), scelto dall'impresa, nel luogo ove si svolgono le recite.

In caso di tournèes all'estero lo scioglimento della compagnia avverrà a tutti gli effetti contrattuali presso la sede legale dell'impresa, ovvero in altra località scelta dallo scritturato e compresa nel percorso in territorio italiano sino alla città sede legale dell'impresa.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i complessi di rivista e di commedia musicale che agiscono nella città di Lugano

I teatri stabili pubblici e le compagnie teatrali che agiscono in prossimità delle frontiere non sono tenuti a corrispondere alcun compenso allo scritturato per gli spettacoli all'estero, qualora la durata del viaggio di andata, dello spettacolo e del viaggio di ritorno non superi complessivamente le 7 ore.

Recite in territorio europeo

Quanto alle recite in territorio europeo, fermo restando il compenso giornaliero pari al 100% del compenso pattuito, da accantonarsi e versarsi settimanalmente in Italia a persona appositamente delegata dallo scritturato, sarà assicurata allo scritturato, alternativamente:

- l'ospitalità completa (pernottamento e pasti) in un albergo di II categoria (comunque non inferiore a tre stelle italiane), scelto dall'impresa nel luogo ove si svolgono le recite.

oppure:

- l'ospitalità in un albergo di II categoria (comunque non inferiore a tre stelle italiane) scelto dall'impresa nel luogo dove si svolgono le recite, limitatamente al pernottamento ed alla 1a colazione;
- per i 2 pasti giornalieri, un rimborso a piè di lista documentato con un massimo di Euro 57,84.

Articolo 18 - Forza maggiore

Per cause di forza maggiore si intendono quelle previste dalla legge.

Qualora il teatro dovesse rimanere chiuso per causa di forza maggiore, l'impresa dovrà corrispondere allo scritturato un compenso giornaliero non

inferiore a quello minimo contrattuale per un periodo non superiore a 12 giorni.

Allo scadere del termine di cui sopra, semprechè perduri la causa di forza maggiore, ciascuna delle parti contraenti avrà la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

Lo scritturato non potrà avvalersi di tale facoltà ove l'impresa, indipendentemente dalla ulteriore durata della sospensione, corrisponda allo scritturato stesso l'intera retribuzione per il periodo successivo.

Qualora gli spettacoli siano sospesi con provvedimento della pubblica autorità, l'impresa dovrà corrispondere allo scritturato il compenso minimo previsto dal presente contratto per un periodo massimo di 5 giorni, purchè il suddetto provvedimento non sia conseguente a responsabilità tecniche dell'impresa. Decorso tale termine riprenderà in ogni caso la corresponsione del normale compenso.

Qualora le rappresentazioni non possano aver luogo per causa di malattia dei protagonisti, comunicati all'inizio delle prove dalla Direzione al Comitato di compagnia, l'impresa avrà diritto di provare l'eventuale sostituzione dell'attore ammalato con altri scritturati della compagnia ovvero con attori appositamente impegnati.

In tal caso:

1) Qualora sia possibile sostituire l'attore ammalato con altro componente la Compagnia, agli scritturati artistici verrà corrisposto per un periodo massimo di 3 giorni il compenso minimo giornaliero previsto dal presente contratto. Agli scritturati tecnici verrà corrisposto il normale compenso contrattuale per i giorni in cui la compagnia prova la sostituzione del protagonista ammalato.

2) Ove per la sostituzione si renda necessario scritturare altro attore, agli scritturati artistici verrà corrisposto per un massimo di 7 giorni il compenso del periodo di prove. Agli scritturati tecnici verrà corrisposto il normale compenso contrattuale per i giorni in cui la compagnia prova la sostituzione del protagonista ammalato.

Nelle ipotesi di cui ai precedenti nn. 1) e 2), l'impresa dovrà tuttavia prorogare le scritture individuali di tutti gli scritturati, artistici e tecnici, per un numero di giorni corrispondente a quello in cui gli scritturati artistici hanno percepito il compenso minimo, ovvero il compenso del periodo di prove.

3) Nel caso in cui non sia assolutamente possibile provvedere alla sostituzione dell'attore protagonista ammalato, i rapporti contrattuali degli scritturati resteranno sospesi a tutti gli effetti per la durata massima di 15 giorni. Al termine del suddetto periodo:

a) ove non sia possibile proseguire l'attività e si renda pertanto necessario procedere allo scioglimento della compagnia, le scritture individuali dei singoli scritturati si intenderanno consensualmente risolte. In tal caso l'impresa assicurerà agli scritturati un mese di compenso contrattuale ed inoltre il minimo di compenso per tutti i giorni del residuo periodo di scrittura ivi compresi i giorni di sospensione.

b) ove sia possibile proseguire l'attività, i rapporti contrattuali riprenderanno la normale efficacia; tuttavia la durata delle scritture individuali potrà essere prorogata a discrezione dell'impresa capocomicale di un periodo massimo non superiore a quello di effettiva sospensione.

Per i giorni di effettiva sospensione verrà comunque corrisposto agli scritturati il compenso minimo giornaliero previsto dal presente contratto.

Il fondamento obiettivo della impossibilità di sostituzione dell'attore protagonista ammalato di cui al precedente n. 3), verrà valutato ai fini di cui sopra dal Comitato permanente previsto dall'articolo 24.

Articolo 19 - Penale

Nel caso di anticipata risoluzione della scrittura prima della riunione della compagnia, la parte inadempiente sarà tenuta al pagamento di una penale pari al 50 % della somma corrispondente al compenso dello scritturato durante l'intero periodo di scrittura.

Tale disposizione non si applica ai "nomi in ditta" che risponderanno, in caso di inadempienza, degli effettivi danni.

Nel caso di anticipata risoluzione della scrittura dopo la riunione della compagnia, la parte inadempiente risponderà degli effettivi danni.

Articolo 20 - Diritti e doveri

L'impresa e lo scritturato sono tenuti alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni del presente contratto nonché di quelle del "Regolamento interno di palcoscenico", che ne costituisce parte integrante.

Durante il periodo di validità del contratto è fatto assoluto divieto allo scritturato di prendere parte ad alcun altro spettacolo, sia pubblico che privato, e di prestare la propria opera per la produzione e la sincronizzazione di film, per trasmissioni radiofoniche o televisive, per incisioni di dischi o per la realizzazione di documentari o shorts pubblicitari.

In deroga a quanto sopra, peraltro, l'impresa, a richiesta dello scritturato, gli consentirà negli ultimi 15 giorni di impegno lavorativo, di prestare altrove la propria opera purchè essa si riferisca a rapporti contrattuali aventi decorrenza e termine rispettivamente anteriore e posteriore alla scadenza della scrittura teatrale. L'attività in questione dovrà in ogni caso svolgersi nella città ove agisce la compagnia e non comportare alcuna prestazione al pubblico.

La violazione dei divieti fissati dal presente articolo comporterà l'applicazione nei confronti dello scritturato dei provvedimenti

disciplinari previsti dal Regolamento di palcoscenico, salva l'ulteriore responsabilità per i danni arrecati all'impresa.

NORMA PARTICOLARE PER GLI ATTORI, BALLERINI, PROFESSORI DI ORCHESTRA E CORISTI.

Lo scritturato, dandone preavviso all'impresa all'inizio delle prove, potrà effettuare nel giorno di riposo la sincronizzazione di films girati precedentemente all'inizio del proprio impegno contrattuale.

Dichiarazione a verbale

Le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto si impegnano a responsabilizzare le categorie rappresentate in ordine all'osservanza del divieto di cui al 2° comma del presente articolo.

Le parti stipulanti il presente contratto promuoveranno tutte le iniziative necessarie ad evitare qualsiasi violazione delle norme previste dal presente articolo.

Articolo 21 - Risoluzione in tronco della scrittura

La scrittura potrà essere risolta in tronco:

- a) quando, senza giustificato motivo, lo scritturato ritardi, in sera di recita, il suo arrivo in teatro fino a rendere necessaria la sospensione dello spettacolo;
- b) quando commetta mancanze, previste dal regolamento di palcoscenico, tali da arrecare danno grave all'impresa o alla agibilità della compagnia;
- c) quando lo scritturato si dichiari ammalato e la malattia risulti inesistente a seguito del controllo dell'assenza effettuato dall'impresa ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- d) quando in genere commetta mancanze tali da non consentire, neanche provvisoriamente, la prosecuzione della scrittura.

L'anticipata risoluzione del contratto, per le cause indicate, non esclude le eventuali azioni civili o penali per la responsabilità in cui sia eventualmente incorso lo scritturato.

Dichiarazione a verbale

Le parti confermano che il problema della inidoneità professionale sopravvenuta dello scritturato, dipendente da gravi mancanze od atti di indisciplina dello stesso, trova soluzione nell'ambito di quanto previsto dal punto d) dell'articolo 21 relativo alla risoluzione in tronco della scrittura per mancanze tali da non consentire, neanche provvisoriamente, la prosecuzione della scrittura medesima.

Articolo 22 - Trattamento integrativo di malattia

In caso di malattia l'impresa corrisponderà allo scritturato, semprechè le parti e le mansioni ad esso affidate possano essere sostenute da altri scritturati della compagnia senza pregiudizio per lo spettacolo, per un periodo pari a 12 giorni per ciascun mese di scrittura, ma con un massimo di 75 giorni un'indennità pari a:

per i primi 3 giorni di malattia:

- 100% del solo minimo contrattuale di compenso giornaliero;

dal 4° al 20° giorno di malattia:

- 30% del solo compenso giornaliero individualmente pattuito, con un massimo di euro 36,02 dal 1 gennaio 2005;

dal 21° giorno di malattia:

- 15% del solo compenso giornaliero individualmente pattuito, con un massimo di euro 14,42 dal 1 gennaio 2005.

Nel caso in cui la sostituzione con un altro elemento della compagnia non sia possibile, il trattamento di cui sopra, con gli stessi criteri applicativi, sarà dovuto per un periodo pari a 8 giorni per ciascun mese di scrittura, ma con un massimo di 50 giorni.

Qualora nonostante la malattia lo scritturato intenda volontariamente continuare a svolgere la prestazione, l'impresa provvederà a fornire a proprie spese l'assistenza medica in sostituzione di quella eventualmente non erogata all'interessato da parte dell'Istituto assicuratore.

L'impresa ha l'obbligo di assicurare lo scritturato per le prestazioni pericolose eventualmente allo stesso richieste in palcoscenico.

Articolo 23 - Richiamo alle armi

Nel caso di richiamo alle armi, l'esecuzione del contratto di scrittura potrà essere rimessa ad altra epoca da stabilirsi d'accordo tra le parti.

Articolo 24 - Interpretazione ed applicazione del contratto

Tutte le questioni che dovessero insorgere tra le imprese e gli scritturati in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente contratto saranno sottoposte all'esame delle Associazioni stipulanti, che, ove d'accordo, esprimeranno congiuntamente un motivato parere sul

contenuto della vertenza, invitando le parti interessate ad attenersi e darvi esecuzione.

A tal fine è costituito, con la partecipazione di rappresentanti delle associazioni medesime, un apposito Comitato permanente per l'interpretazione e l'applicazione del contratto.

Al Comitato saranno altresì sottoposte tutte le altre questioni particolari ed eccezionali non previste e disciplinate dal contratto, che possano dar luogo, in pendenza della scrittura, a contrasti tra le parti.

Le parti sono comunque tenute ad osservare e rispettare i reciproci impegni contrattuali in attesa del parere del Comitato permanente che, salvo casi di eccezionale urgenza, deve essere espresso entro 15 giorni dal momento in cui è pervenuta la richiesta.

Le organizzazioni stipulanti si impegnano ad assumere un atteggiamento coerente e conseguente alle decisioni del Comitato permanente nei confronti dei propri associati come di qualsiasi organismo pubblico o privato, nonché a provocare tutte le misure consentite nell'ambito delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nei confronti di coloro che si rendano inadempienti ai doveri derivanti dal presente contratto o che contravvengano comunque alle regole della buona fede e dell'etica professionale, anche nello svolgimento delle trattative e nella formazione delle scritture individuali.

Articolo 25 - Sistema di informazioni

Ferma restando l'autonomia operativa, le prerogative istituzionali e le distinte responsabilità delle imprese e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori saranno articolate procedure di informazione nei seguenti termini:

1) Di norma entro il mese di giugno, e comunque non oltre il 15 luglio, le imprese comunicheranno alle Organizzazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto i programmi di massima per la stagione teatrale successiva e le prevedibili prospettive occupazionali.

2) All'atto della riunione di compagnia, le imprese comunicheranno alle Organizzazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto i titoli degli spettacoli programmati ed i nominativi del personale scritturato.

3) Le imprese che per la loro struttura non fossero in grado di comunicare entro il 15 Luglio i programmi di massima per la successiva stagione teatrale, trenta giorni prima della data di riunione della compagnia, comunicheranno alle organizzazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, i titoli degli spettacoli programmati ed i nominativi del personale scritturato.

Articolo 26 - Comitato di compagnia ed assemblea

Per la rappresentanza unitaria degli interessi degli scritturati artistici e tecnici nei confronti dell'impresa, è consentito agli stessi di costituire elettivamente all'interno della compagnia un Comitato composto da non più di 6 membri. Qualora l'organico complessivo della compagnia sia superiore a 30 unità, il Comitato potrà essere composto da un numero di membri sino ad otto.

Gli scritturati hanno diritto di riunirsi, nell'ambito della compagnia presso la quale prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro. La messa a disposizione dei locali del teatro per lo svolgimento dell'assemblea dovrà essere autorizzata dall' esercente.

Il Comitato di compagnia ha diritto di affiggere su appositi spazi che l'impresa ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti gli scritturati, all'interno del luogo di lavoro, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Le comunicazioni dovranno essere firmate dal Comitato di compagnia. Copia delle comunicazioni dovrà essere contestualmente consegnata alla direzione della compagnia.

Dichiarazione a verbale

Le parti concordano sulla necessità di incontri sistematici tra i rappresentanti dell'impresa ed il Comitato di compagnia per aggiornamenti, informazioni e consultazioni, nell'ambito delle rispettive autonomie, sui problemi inerenti l'attività della compagnia.

Le parti si danno atto che le previste consultazioni con il Comitato di compagnia non vogliono costituire incentivo per schematiche e capziose interpretazioni contrattuali ma vogliono piuttosto indicare momenti sui quali dovrà essere ricercato un più completo e partecipe scambio di informazioni sui problemi dell'impresa o della compagnia nella ricerca di una sempre migliore funzionalità delle iniziative produttive e di lavoro in uno spirito di effettiva collaborazione.

Articolo 27 - Contributo sindacale

E' facoltà degli scritturati richiedere alla amministrazione della compagnia, mediante rilascio di specifica delega individuale scritta, di trattenere sui compensi spettanti il contributo sindacale indicandone il relativo importo e l'Organizzazione sindacale alla quale dovrà essere devoluto.

Le Organizzazioni sindacali potranno direttamente esibire all'amministrazione della compagnia le fotocopie delle deleghe individuali raccolte fra i propri associati. Le deleghe dovranno contenere la precisa indicazione della compagnia alla quale lo scritturato demanda la trattenuta del contributo sindacale.

Articolo 28 - Ambito di applicazione del contratto

Il presente contratto si applica agli scritturati dai teatri stabili pubblici nonché dalle compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale, rivista ed operetta.

Il contratto si applica altresì alle formazioni sociali, cooperative, od in qualsiasi altra forma costituite. Sono invece escluse dall'ambito di applicazione del contratto le compagnie che esplicano la propria attività prevalentemente a completamento di altro spettacolo di qualsiasi genere.

Articolo 29 - Decorrenza e durata

Salvo quanto diversamente previsto dalle singole disposizioni, il presente contratto decorre dal 1/1/2005 e resterà in vigore sino al 31/12/2006.

Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

Norma transitoria

Le scritture individuali stipulate anteriormente al 9/12/2004 resteranno comunque assoggettate alla disciplina economica dell'accordo 28/7/1997 fino al 31/1/2005.

MINIMI DI COMPENSO GIORNALIERO

ATTORI

Con decorrenza dal 1-1-2005 il compenso minimo giornaliero onnicomprensivo di ogni spettanza di legge dovuto agli attori per il periodo delle recite è stabilito in euro 54,00

Con la stessa decorrenza il compenso minimo giornaliero onnicomprensivo di ogni spettanza di legge dovuto agli allievi attori è stabilito in Euro 44,00

Il trattamento economico durante il periodo delle prove è stabilito dal precedente articolo 6.

E' fatto divieto di corrispondere allo scritturato forfetariamente i compensi relativi alle giornate di riposo ed alle festività nazionali lavorate.

BALLERINI, CORISTI, PROFESSORI D'ORCHESTRA, TECNICI

Con decorrenza dal 1-1-2005 i compensi minimi giornalieri sono così fissati per le seguenti categorie professionali :

	minimo contrattuale	percen- tuale 21%	totale
ballerini	44,60	9,40	54,00
coristi	44,60	9,40	54,00
professori d'orchestra	44,60	9,40	54,00
direttore di scena ed aiuto regista	45,50	9,62	55,12
capo elettricista, capo macchinista e capo fonico	44,60	9,40	54,00
assistente alla regia, segretari amministrativi e di compagnia, suggeritore, prima sarta, primo parrucchiere o truccatore, attrezzista	43,60	9,15	52,75
tecnici delle varie specialità	41,65	8,74	50,39
allievi tecnici	32,55	6,88	39,43

L'indennità del 21% è corrisposta in sostituzione pro-rata del trattamento di fine rapporto, delle ferie, della tredicesima mensilità o gratifica natalizia, dei compensi aggiuntivi per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali nonché di ogni altra eventuale indennità di legge. Le eccedenze del compenso individuale eventualmente pattuito oltre il minimo contrattuale si intendono automaticamente comprensive, fino a concorrenza, dell'indennità del 21%.

Il trattamento economico durante il periodo delle prove è stabilito dal precedente articolo 6.

Per il compenso minimo giornaliero suindicato il ballerino potrà essere utilizzato in prestazioni di palcoscenico anche diverse dal proprio ruolo (canto, mimo, piccole battute), il professore d'orchestra in prestazioni qualsiasi di palcoscenico anche diverse dal proprio ruolo secondo le indicazioni della regia, ed il corista in prestazioni qualsiasi di palcoscenico anche diverse dal proprio ruolo (ballerino, mimo, piccole battute).

Nota a verbale n. 1

Nell'accordo delle parti le disposizioni contrattuali concernenti i ballerini potranno trovare applicazione nei confronti dell'assistente coreografo.

Nota a verbale n. 2

Nell'accordo delle parti le disposizioni contrattuali concernenti il personale tecnico potranno trovare applicazione nei confronti degli amministratori di compagnia.

Per quanto concerne il trattamento economico di questi ultimi, verrà applicato quello stabilito per il direttore di scena e l'aiuto regista.

Regolamento dell'attività del comitato sindacale per il teatro

Articolo 1- Costituzione e finalità

Tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli attori, tecnici, ballerini, professori di orchestra e coristi scritturati dai teatri stabili e dalle compagnie professionali di prosa, commedia musicale, rivista ed operetta nonché del regolamento di palcoscenico sono rimesse, ai sensi dell'articolo 24 del vigente CCNL, all'esame del Comitato permanente - denominato Comitato Sindacale per il Teatro - istituito presso la Presidenza Nazionale dell'AGIS, unitamente all'apposita Segreteria che ne cura l'attività.

Il Comitato è altresì competente ad esprimersi su tutte le altre questioni particolari ed eccezionali non previste e disciplinate dal contratto, che possono dar luogo in pendenza delle scritture a contrasti o vertenze tra le parti.

Articolo 2 - Composizione

Del Comitato fanno parte un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali che hanno stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'articolo 1. Per gli organismi di produzione teatrale fanno parte due rappresentanti per ciascuna delle Associazioni datoriali sottoscrittrici del CCNL.

Del Comitato fa altresì parte un rappresentante dell'AGIS che assume la segreteria.

I membri di cui al comma 1° del presente articolo sono designati dalle rispettive organizzazioni.

Articolo 3 - Ricorso al Comitato

Le richieste di intervento relativamente alle questioni di cui all'articolo 1 possono pervenire al Comitato, oltre che dalle parti individuali del rapporto di lavoro, dalle Organizzazioni sottoscrittrici del CCNL

Possono avanzare richiesta di intervento anche gli organismi teatrali non iscritti alle Associazioni firmatarie del CCNL, che d'intesa con le controparti individuali del rapporto di lavoro, accettino preventivamente di attenersi e dare esecuzione al parere che verrà espresso sulla vertenza dal Comitato

Per le richieste di intervento del Comitato deve darsi comunicazione scritta alla Segreteria - via di Villa Patrizi n. 10, Roma - inviando o depositando presso la medesima la documentazione necessaria.

La Segreteria trasmetterà copia della comunicazione e della documentazione ai componenti del Comitato. La Segreteria trasmetterà, inoltre, la copia alla controparte invitandola ad inviare o depositare entro il termine di 15 giorni le proprie controdeduzioni.

I quesiti concernenti l'interpretazione e l'applicazione di norme contrattuali dovranno essere sottoposti all'esame del Comitato di norma prima del termine delle scritture.

Articolo 4 - Funzionamento del Comitato

Il Comitato di norma si riunisce - previa convocazione scritta da parte della Segreteria - nella prima settimana di ogni mese per esaminare le questioni o le vertenze segnalate alla Segreteria nel corso del mese precedente.

Per vertenze che richiedono un esame urgente da parte del Comitato la Segreteria provvederà alla convocazione a mezzo telefono.

Ove la documentazione acquisita non consenta un completo esame delle questioni o delle vertenze ovvero si renda necessario un supplemento di istruttoria, il Comitato può disporre la convocazione delle parti interessate.

Per la validità dei pareri espressi dal Comitato ai sensi dell'articolo 1, è necessario l'intervento di almeno il 50 % dei componenti il Comitato.

Articolo 5 - Verbali di riunione

Dei pareri espressi è redatto, entro i tre giorni successivi alla riunione, a cura della Segreteria, verbale che deve essere sottoscritto dai componenti del Comitato intervenuti.

Copia del verbale riassuntivo di tutti i pareri espressi nella riunione deve essere successivamente inviato ai componenti del Comitato

Estratto verbale dei pareri sulle singole questioni o vertenze deve essere inviato dalla Segreteria alle parti interessate. Copia dell'estratto

verbale sarà affisso a cura della Direzione nella tabella dell'ordine del giorno di cui all'articolo 3 del "Regolamento di palcoscenico".

Articolo 6 - Obblighi delle parti e delle organizzazioni sindacali

In attesa del parere del Comitato le parti sono tenute ad osservare e rispettare i reciproci impegni contrattuali. A loro volta, le Organizzazioni rappresentate nel Comitato sono obbligate ad attendere il parere del Comitato prima di assumere qualsiasi iniziativa in merito alla vertenza.

Le parti sono tenute ad attenersi e dare esecuzione al parere espresso dal Comitato, dandone conferma scritta alla Segreteria entro 15 giorni dalla data della comunicazione scritta del parere. Dell'avvenuta esecuzione la Segreteria darà comunicazione ai componenti il Comitato.

Ove la parte interessata non abbia dato esecuzione al parere del Comitato, le Organizzazioni rappresentate nel Comitato potranno assumere le iniziative ritenute più idonee per la tutela degli interessi dei propri iscritti.

Il Comitato sindacale, per sua parte, assumerà un atteggiamento coerente e conseguente alle proprie decisioni nei confronti di qualsiasi organismo pubblico o privato e, in particolare, nei riguardi delle Amministrazioni pubbliche erogatrici di contributi alle attività teatrali. Potrà altresì provocare tutte le misure consentite nell'ambito delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nei confronti di coloro che si rendano inadempienti ai doveri derivanti dal contratto collettivo di lavoro o che contravvengano comunque alle regole della buona fede e dell'etica professionale, anche nello svolgimento delle trattative e nella formazione delle scritture individuali.

Regolamento di palcoscenico

Articolo 1

Il presente regolamento costituisce parte integrante del contratto nazionale di lavoro per gli attori, i ballerini, i coristi, gli orchestrali ed i tecnici scritturati dai teatri stabili, dalle compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale, rivista ed operetta, nonché dalle formazioni sociali, cooperative o in qualsiasi altra forma costituite.

Il direttore di scena o di palcoscenico ha l'obbligo di vigilare sull'attività lavorativa, di richiamare gli scritturati all'osservanza dei loro doveri e di riferire alla direzione della ditta capocomicale o del teatro stabile pubblico, d'ora in poi per brevità chiamata "la direzione", o al suo eventuale delegato, il cui nominativo dovrà essere comunicato al comitato di compagnia e reso noto alla compagnia attraverso l'ordine del

giorno, sulle eventuali infrazioni alla disciplina contrattuale ed al presente regolamento.

La responsabilità artistica dello spettacolo in sede di allestimento è del regista. Durante la normale attività della compagnia ed in sede di riallestimento è del regista e della direzione artistica o di persona da questa delegata, il cui nominativo dovrà essere noto alla compagnia attraverso l'ordine del giorno.

Articolo 2

Le infrazioni alla disciplina contrattuale ed al regolamento saranno punite dalla direzione, a seconda della gravità, con:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione, con esclusione del trattamento dovuto nelle località diverse dalla sede legale dell'impresa;
- sospensione dal compenso (come sopra indicato), per un periodo non superiore a 5 giorni;
- risoluzione in tronco del contratto per colpa dello scritturato ai sensi dell'articolo 20 del contratto nazionale di lavoro.

Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato nei confronti dello scritturato senza preventiva contestazione dell'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Lo scritturato potrà farsi assistere da un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, salvo il caso di infrazioni di gravità tali che non consentano la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro, non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

La risoluzione del contratto non pregiudica le eventuali responsabilità per danni nei quali sia incorso lo scritturato.

L'importo delle sanzioni pecuniarie sarà devoluto alla Casa di Riposo degli Artisti Drammatici di Bologna.

Articolo 3

L'orario di inizio delle riunioni, delle prove e delle recite, e, in genere le disposizioni ed informazioni che la direzione ritenga di impartire agli scritturati, devono essere portate a conoscenza degli interessati mediante l'ordine del giorno o altra comunicazione da esporsi comunque nella tabella dell'ordine del giorno.

L'ordine del giorno e le altre comunicazioni verranno esposte:

- entro cinque minuti dalla fine della rappresentazione;
- entro il termine delle prove, qualora non vi sia spettacolo.

Trascorsi tali termini, ogni eventuale nuova disposizione determinata da esigenze sopravvenute ed inderogabili, dovrà essere tempestivamente e personalmente comunicata agli scritturati, ai quali, in caso contrario, non potranno essere imputate le conseguenze della mancata conoscenza della nuova disposizione.

La direzione metterà a disposizione del Sindacato e del Comitato di compagnia una apposita bacheca in cui affiggere comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Articolo 4

Nel corso delle prove lo scritturato dovrà trovarsi in teatro in tempo utile rispetto all'orario di inizio delle prove medesime con l'eventuale tenuta di prova stabilita dalla direzione o richiesta dalle esigenze dello spettacolo.

Quando l'ordine del giorno prevede una prova generale o una recita, il direttore di scena 35 minuti prima dell'orario di inizio darà il segnale di "mezza", 20 minuti prima il segnale di "quarto", e 5 minuti prima dell'effettiva andata in scena, darà il "chi è di scena" e si accerterà che tutti abbiano udito l'ultimo segnale. Lo scritturato dovrà pertanto trovarsi nel suo camerino non oltre il segnale di "mezza".

Articolo 5

Tranne la direzione ed il regista, nessuno potrà interrompere in alcun modo e per qualsiasi motivo il corso delle riunioni e delle prove.

Durante le prove lo scritturato non potrà allontanarsi senza autorizzazione del direttore di scena o del regista.

L'attore che non è di scena potrà seguire le prove dalla sala senza disturbare l'andamento del lavoro. Durante le recite è altresì vietato allo scritturato assistere allo spettacolo dalla sala, anche quando abbia terminato la propria parte.

Articolo 6

In casi di particolare urgenza ed inderogabilità gli scritturati potranno conferire con eventuali visitatori durante le prove e nell'intervallo

delle recite, purchè ciò avvenga nella portineria o in apposito locale. La direzione potrà peraltro autorizzare gli scritturati a ricevere i visitatori nel loro camerino durante l'intervallo delle prove e delle recite e per la sola durata di esso.

Articolo 7

L'attore, salvo preventivo accordo con il regista, non può apportare modifiche alle parti affidategli.

L'attore dovrà eseguire in scena tutto quello che è stato definito durante le prove e non potrà, a sua iniziativa, apportare alcuna variazione al testo, all'azione, al trucco ed al costume.

Le mancanze relative alla cattiva conoscenza delle parti ed alla trascuratezza nel recitarle troveranno sanzione ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 8

La direzione ed il regista potranno, per giustificati motivi, autorizzare lo scritturato ad assentarsi dalle riunioni, prove o recite.

Articolo 9

Quando l'ordine del giorno prevede la prova di singole "scene", la direzione od il regista hanno facoltà di articolare le prove medesime secondo i criteri da essi ritenuti opportuni.

Articolo 10

Lo scritturato che non sia impegnato nella recita è comunque obbligato ad essere presente in teatro al segnale di "mezza", ed a comunicare al direttore di scena o di palcoscenico il luogo in cui può essere reperito.

Articolo 11

Lo scritturato dovrà accertarsi personalmente che non gli abbia a mancare quanto necessario per la prova o per la recita.

Lo scritturato dovrà avere la massima cura del proprio costume di scena, nonché di tutto ciò che gli venga affidato per la recita, riportando il tutto in camerino o in posto designato.

Ad ogni partenza lo scritturato dovrà lasciare pronto nel camerino, o nelle sue vicinanze, il costume, ogni altro accessorio personale di scena, nonché il contenitore personale del trucco, in cui vanno riposte solo cose di trucco e non oggetti personali o altro.

Articolo 12

Lo scritturato dovrà provvedere personalmente a sue spese ad ogni eventuale elemento di trucco - tagli e tinture speciali di capelli saranno a carico dell'impresa, ove da questa richiesti, per gli scritturati che percepiscono compensi giornalieri non superiori, con decorrenza dal 1-1-2005, a euro 57,00 - e ad elementi di basso vestiario (camicie, cravatte, fazzoletti, guanti, scarpe ecc.) ed al loro ricambio, ad abiti per commedie moderne, purchè non siano di figurino. L'impresa provvederà a fornire le parrucche.

Per quanto spetta all'impresa, la scelta dei fornitori è di assoluta competenza dell'impresa stessa.

Articolo 13

I ringraziamenti al pubblico fanno parte integrante dello spettacolo. Al riguardo dovranno essere osservate le disposizioni impartite dalla direzione artistica.

Articolo 14

Gli scritturati sono tenuti ad accedere in teatro dalla entrata ad essi riservata.

Ad ogni scritturato dovrà essere assegnato un camerino (o parte di esso in relazione alle disponibilità).

Articolo 15

Durante gli intervalli è consentito usare apparecchi audiovisivi nei camerini, purchè gli apparecchi funzionino a bassissimo volume.

In ogni caso gli apparecchi dovranno essere spenti durante lo spettacolo, anche quando il camerino non si trovi in prossimità del palcoscenico.

E' vietato introdurre animali nel luogo di lavoro, salvo autorizzazione dell'impresa.

Articolo 16

Gli eventuali disturbi arrecati al regolare svolgimento delle prove e delle recite, nonché eventuali danni arrecati agli scenari, attrezzi, oggetti di scena e costumi troveranno sanzione ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, salvo il risarcimento del danno.

Articolo 17

Nei trasferimenti da piazza a piazza, lo scritturato dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dalla direzione, sia per quanto concerne gli orari di partenza che per quanto attiene ai mezzi di trasporto.

L'eventuale inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con le sanzioni previste dal presente regolamento e concreteerà altresì la responsabilità dello scritturato per tutti i danni arrecati direttamente o indirettamente.

Ad ogni partenza l'amministrazione della compagnia farà ritirare dall'abitazione dello scritturato il suo bagaglio, che dovrà essere tempestivamente preparato.

Qualora il bagaglio non fosse tempestivamente preparato, le spese per il relativo trasporto saranno a carico dello scritturato.

Lo scritturato è tenuto a comunicare alla direzione con la massima sollecitudine il proprio recapito sulla nuova piazza, nonché le eventuali successive variazioni di esso.

Qualora lo scritturato, giunto su una nuova piazza, debba recarsi immediatamente in teatro per prendere parte alla recita, la direzione della compagnia provvederà a reperirgli un alloggio. La stessa disposizione vale per le piazze sfornite di attrezzatura alberghiera.

Articolo 18

Salvo casi di giustificato impedimento, l'assenza per infortunio o malattia dovrà essere immediatamente comunicata alla direzione. Ove gli venga richiesto, lo scritturato dovrà altresì esibire il certificato medico.

La direzione può effettuare il controllo delle assenze per infermità dello scritturato, nel rispetto dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300. La direzione ha inoltre facoltà di far controllare l'idoneità fisica dello scritturato da parte di Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico.

L'assenza ingiustificata dalla recita, che renda necessaria la sostituzione dello scritturato oppure il cambiamento o la sospensione dello spettacolo, sarà punita con le sanzioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento e concreteerà altresì la responsabilità dello scritturato per gli eventuali danni arrecati alla compagnia o al teatro.

Articolo 19

Ai fini di eventuali comunicazioni ufficiali alla direzione da parte dello scritturato o viceversa, il domicilio dell'amministratore, del segretario e dello scritturato sono fissati nel teatro ove agisce la compagnia.

Articolo 20

Nelle compagnie che occupino più di 15 unità lavorative, gli scritturati, preavvertendone l'impresa con 24 ore di anticipo, hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l'orario di lavoro, escluso lo spettacolo, per un numero massimo di ore pari al numero dei mesi di scrittura o frazione superiore a 15 giorni, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.

Durante i periodi di allestimento di nuovi spettacoli, tali assemblee non potranno superare il numero di due per una durata massima di 1 ora per ciascuna assemblea.

L'impresa, per lo svolgimento delle assemblee, metterà a disposizione uno dei locali in cui si svolge l'attività lavorativa, salvo comprovata impossibilità riconosciuta dal comitato di compagnia.

Protocollo aggiuntivo

Le parti sottoscrittrici del CCNL esprimono il comune auspicio che nei regolamenti regionali, provinciali e comunali concernenti l'erogazione dei contributi alle attività teatrali sia previsto, analogamente a quanto stabilito nei regolamenti ministeriali, il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle norme sulle assicurazioni sociali, quale condizione per la liquidazione dei contributi pubblici, auspicando altresì, in coerenza con lo spirito ed i principi della legge n. 327/2000, che il livello della contribuzione pubblica sia adeguatamente correlato ai presumibili costi aziendali.

Per l'applicazione, al possibile generalizzata, di tale principio le parti convengono di avviare urgenti contatti con le rappresentanze istituzionali degli Enti pubblici territoriali al fine di adottare al riguardo specifici protocolli di intenti a ciò preordinati.